

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Art. 129 - Funzioni della Regione.

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;

c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

1 bis. Spettano, altresì, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti. (1)

1 ter. La Giunta regionale individua, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura per lo studio e la ricerca sulle disabilità sensoriali, per la formazione del personale, e per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva delle persone con disabilità sensoriale. (2)

1 quater. Spettano, infine, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità per quelli accolti in comunità. (3)

2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed agli enti locali, con l'eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59/1997.

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni di polizia amministrativa che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o sub-delegate ai sensi della presente legge.

-
- (1) Comma aggiunto da comma 1 art. 46 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.
 - (2) Comma aggiunto da comma 1 art. 46 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.
 - (3) Comma aggiunto da comma 1 art. 46 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.